

## **TARES – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

Si informa che con l'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (convertito, con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214) dal **1° gennaio 2013** è stata introdotta la **TARES**, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, applicata fino al 31/12/2012.

- Il tributo è articolato in due voci:  
la **quota sui rifiuti**, dovuta a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a cui si aggiunge il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente:
- la **quota sui servizi indivisibili** erogati dal Comune (es: illuminazione pubblica, polizia e sicurezza, verde, ecc...) corrispondente ad una maggiorazione di €. 0,30/mq che per il 2013 è versata direttamente a favore dello Stato.

A differenza del sistema previgente, la TARES sui rifiuti è suddivisa:

- a) in una **quota fissa**, a copertura dei costi fissi del servizio, rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie occupata;
- b) in una **quota variabile**, determinata in relazione alla qualità di rifiuti prodotti, rapportata unicamente al numero dei componenti del nucleo familiare o, per le utenze non domestiche, alla superficie occupata.

In applicazione delle disposizioni sopra citate il Comune di Coriano ha stabilito per che l'anno 2013, la TARES sia versata alle seguenti scadenze:

**30 settembre 2013 e 30 novembre 2013**

L'importo di ciascuna rata è pari al 50% della **TARES** dovuta per l'anno 2013, determinata applicando alle superfici dichiarate e già utilizzate per il pagamento della TARSU, le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2013.

Sull'ultima rata è inoltre addebitata la maggiorazione di €. 0.30/mq relativa ai servizi indivisibili da versare allo Stato.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante i modelli F24, precompilati, allegati all'avviso di pagamento che il Comune recapiterà al domicilio di ciascun contribuente iscritto nei ruoli comunali, pagabili presso qualsiasi sportello postale o bancario.

**Si informa che tutte le domiciliazioni bancarie autorizzate in precedenza per il pagamento della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, non sono più valide e quindi il contribuente dovrà attivarsi personalmente per l'effettuazione del versamento del tributo nei termini e secondo le modalità indicate.**

**Per l'anno 2013, le denunce originarie o di variazione, ai fini dell'applicazione della TARES relative a nuove occupazioni o a eventi modificativi intervenuti dal 01/01/2013 al 31/08/2013 devono essere presentate entro il 30 ottobre 2013.**

**NOTA BENE: il versamento effettuato dopo i termini di scadenza sopra indicati comporta l'applicazione di una sanzione pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 30%. Qualora il contribuente ravvisi errori o dati non aggiornati che comportino un diverso ammontare del tributo è invitato comunque a pagare la prima rata e a rivolgersi all'Ufficio Tributi, per le correzioni del caso.**